

CAMERA DEI DEPUTATI N. 3542

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato BIONDI

Presentata il 20 gennaio 1989

Modifiche all'articolo 9 della legge 1° dicembre 1970, n. 898, concernenti la reversibilità della pensione al coniuge divorziato

ONOREVOLI COLLEGHI! — La normativa in vigore prima della approvazione della legge n. 74 del 6 marzo 1987 prevedeva talune ipotesi nelle quali era possibile all'ex o agli ex coniugi sopravvissuti al coniuge da cui avevano divorziato e non passati a nuove nozze, di ottenere la pensione di reversibilità o una quota parte di essa, in concorso o non con il coniuge eventualmente superstite.

Non era di ostacolo all'ottenimento di questo trattamento pensionistico il fatto che l'ex coniuge richiedente non avesse ottenuto, in occasione della pronuncia del divorzio, un assegno a carico dell'altro coniuge (quello della cui pensione di reversibilità si tratta).

Tanto era chiaramente ricavabile dal testo di legge, mentre viceversa la condizione di beneficiario di un assegno a carico del coniuge *de quo*, era esplicitamente richiesta per potere l'ex o gli ex coniugi chiedere al tribunale l'attribuzione di un assegno periodico a carico dell'eredità, in caso, ovviamente, di morte dell'obbligato. La situazione dell'ex o degli ex coniugi era dunque la seguente: essi potevano partecipare alla pensione di reversibilità, indipendentemente dal fatto di essere o meno beneficiari, in forza della sentenza di divorzio, di un assegno a carico del coniuge del *de quo*, mentre potevano richiedere un assegno a carico dell'eredità solo nel caso in cui fossero

beneficiari di un assegno in forza della sentenza di divorzio.

Era chiara la volontà del legislatore: la pensione di reversibilità era considerata in modo diverso dalla eredità del coniuge della cui morte si tratta: la prima veniva riconosciuta « di spettanza » del coniuge superstite e di *ex* coniugi, sempre per decisione del tribunale, mentre l'*ex* coniuge poteva chiedere di partecipare all'eredità solo nel caso in cui la sentenza di divorzio gli avesse riconosciuto un assegno periodico (e non anche una somma in unica soluzione).

L'articolo 13 della citata legge n. 74 del 1987, mantiene ferma di fatto la precedente normativa, sia quella concernente la reversibilità del trattamento pensionistico, sia quella relativa alla possibilità di partecipazione all'eredità dell'*ex* coniuge, ma con una differenza.

Infatti, quanto alla partecipazione all'eredità, richiede quale *condicio sine qua non* il possesso, da parte dell'*ex* coniuge, dell'assegno periodico, ma modifica profondamente la disciplina relativa al diritto alla reversibilità del trattamento pensionistico, imponendo la condizione della titolarità dell'assegno.

Vero è che la nuova legge ha forse voluto unificare le due situazioni (eredità e reversibilità, tanto per sintetizzare) ma pare al proponente della presente proposta di legge che le due situazioni siano diverse e meritino un trattamento diverso. Pare infatti ragionevole subordinare il diritto ad una partecipazione ereditaria, e quindi ad una invasione nel campo di terzi (gli eredi), al fatto che il richiedente godesse, in vita del suo dante causa, del più volte ricordato assegno: sembra infatti logico che chi non percepiva l'assegno in vita dell'*ex* coniuge continui « a non percepirlo » dopo la morte di lui.

Ma il discorso è profondamente diverso nel caso della reversibilità, non trovando alcuna giustificazione il principio attuato dalla legge del 1987.

« Il non consentire a uno o più coniugi superstiti di beneficiare della reversibilità — scrive l'avvocato Ivana Giudice Sasso di Milano — per il solo fatto di non aver ottenuto l'assegno in sede di divorzio, pare veramente assurdo.

Diversi possono essere i motivi per i quali il tribunale, in sede di divorzio, non ha attribuito l'assegno: si pensi, per esempio, alla comparazione delle condizioni economiche, o alla mancata richiesta da parte di chi avrebbe potuto chiederlo e non lo ha fatto.

Ma la situazione esistente al momento del divorzio — continua l'avvocato Ivana Giudice Sasso — momento che è, in molti casi, particolarmente delicato e tale da sconsigliare certi pur logici comportamenti, cambia con la morte del coniuge titolare della pensione: si pensi per esempio che il tribunale non abbia attribuito l'assegno in considerazione delle modeste capacità economiche del soggetto o che l'altro coniuge, proprio per il medesimo motivo, non l'abbia richiesto; è evidente come al momento della morte la situazione si manifesti in modo affatto diverso, ed è veramente fuori di luogo privare un *ex* coniuge, magari bisognoso, di questa reversibilità ».

Il modificare la legge nel senso di eliminare la discriminazione oggi imposta (l'essere o no titolare di assegno *ex* divorzio per poter partecipare alla reversibilità) non lederebbe certo alcun diritto dell'ente erogatore della pensione, anche se non gli consentirebbe di sborsare qualche lira in meno, e farebbe opera certamente giusta e morale a favore di un certo numero di « coniugi più deboli ».

PROPOSTA DI LEGGE

—

ART. 1.

1. Nel comma 2 dell'articolo 9 della legge 1° dicembre 1970, n. 898, come sostituito dall'articolo 13 della legge 6 marzo 1987, n. 74, le parole « e sempre che sia titolare di assegno ai sensi dell'articolo 5 » sono soppresse.

2. Nel comma 3 del medesimo articolo 9, come sostituito dall'articolo 13 della legge 6 marzo 1987, n. 74, le parole « e che sia titolare dell'assegno di cui all'articolo 5 » sono soppresse.